

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00380/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 03129/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2015, proposto da Vito Maria Mascolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Petrarota, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

*contro*

Autorita' Portuale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;

*per l'annullamento*

del provvedimento del 22.09.2015 n. 0008623 con cui l'autorità portuale di Brindisi comunicava il diniego in merito alla richiesta di rimborso delle spese legali formulata ai sensi dell'art. 18 DL. N. 67/1997, e di ogni altro atto presupposto, connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Vito Maria Mascolo è stato Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi fino all'8 maggio 1997.

Con decreto del 16 ottobre 1998, emanato all'esito dell'udienza preliminare, è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale penale di Brindisi con l'accusa di aver commesso i seguenti reati: abuso d'ufficio e delle proprie funzioni, appropriazione del denaro, delle risorse finanziarie e dell'autovettura dell'Autorità Portuale (articoli 81 e 314 c.p.); abuso d'ufficio e delle funzioni, attestazione di circostanze e dati falsi nel bilancio di previsione del 1995 ed al conto consuntivo 1995 (articoli 110, 81, 323 e 479 c.p.)

Con sentenza n. 416/08 del 16 aprile 2008, l'odierno esponente è stato assolto *“perché il fatto non sussiste ... limitatamente alle ipotesi sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 e 18”*; è stato altresì disposto il *“non doversi procedere per il reato contestato al capo c), relativamente alle ipotesi sub. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 riqualificate le ipotesi di peculato contestate ai n. 13, 14, 15 nel reato di truffa, perché estinto per prescrizione”*.

Detta decisione è stata riformata in parte qua dalla Corte di Appello che, con sentenza del 24 febbraio 2011, ha assolto *“il sig. Mascolo dai reati ascritti ai capi C11, C12, C14 e C15 perché il fatto non sussiste. Conferma nel resto la sentenza impugnata”*.

Concluso il procedimento penale, l'odierno esponente ha chiesto all'Amministrazione il rimborso delle spese processuali sostenute per la difesa. Con nota del 22 settembre 2015, detta richiesta è stata respinta ritenendo che *“esaminate le pronunce sia del Tribunale penale di Brindisi che della Corte di Appello di Lecce, all'esito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto dalla S.V., e valutate le considerazioni di merito dell'Autorità giudiziaria circa i fatti e le azioni che hanno portato alla imputazione del Commissario/Presidente dell'Autorità portuale nel processo penale, ed*

*alla successiva ma non piena assoluzione (vedi es. capi C13 e C16 proscioglimento per intervenuta prescrizione), questa Autorità ritiene che l'esame degli elementi a disposizione portano a concludere per il non riconoscimento delle spese di giudizio in favore dell'imputato. Le condotte poste in essere, infatti, (eccessivo ricorso alle spese di rappresentanza per pranzi e soggiorni e conseguente dispendio di risorse per l'Ente, assunzioni a tempo indeterminato per chiamata diretta, senza alcuna evidenza pubblica, di parenti di dipendenti) non appaiono coerenti con l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei compiti assegnati dalla legge ad un Presidente di un ente pubblico”.*

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi di diritto:

- *“Violazione dell’art. 18 D.L. 67/1997 – violazione dell’art. 1720 c.c. eccesso di potere per erroneo presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione”;*
- *“Violazione dell’art. 18 D.L. 67/1997. Violazione del principio di ragionevolezza”.*

In sintesi, il ricorrente sostiene che la rimborsabilità delle spese legali è prevista dall’art. 18 del D.L. 67/1997, e che il rapporto tra il dipendente e l’Amministrazione deve essere inquadrato alla stregua di un contratto di mandato.

Conseguentemente, il mandante avrebbe l’obbligo di risarcire al mandatario i danni che questo ha subito a causa dell’incarico, purché il danno sia stato causa immediata e diretta dell’incarico stesso, ai sensi dell’art. 1720, secondo comma c.c.

Asserisce che le condotte poste in essere sarebbero connesse con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclude per l’annullamento dell’atto gravato o, in via subordinata, della parte in cui non riconosce il diritto al rimborso delle spese legali con riferimento all’attività difensiva espletata con inerenza ai capi di imputazione rispetto ai quali è stato assolto

L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di stile.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che l'art. 18 del D.L. 67/97 convertito con Legge 135/97 prescrive che: *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”*.

L'art. 1720 c.c. dispone, altresì, che *“Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico”*.

Orbene, nel caso in esame non ricorre alcuna violazione del predetto art. 18, né dell'art. 1720 c.c., atteso che ai fini del diritto al rimborso è necessario che il giudizio e l'attività difensiva siano connessi con l'espletamento del servizio e che il giudizio si sia concluso in modo favorevole per il dipendente. Occorre in particolare che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali (Tar Lecce n. 924/2018).

Invero, dalla mera lettura degli atti si evince che l'avvio del giudizio penale non risulta inscindibilmente e necessariamente collegato con l'adempimento di doveri d'ufficio, secondo un modello comportamentale rigorosamente ispirato ai principi di deontologia professionale e di corretto esercizio del potere di vigilanza.

In particolare, non risulta sussistente tra l'adempimento delle funzioni ed i capi di imputazione, ossia i reati ascritti, il nesso di causalità immediata e diretta che giustificerebbe la rimborsabilità delle spese legali.

L'eccessivo ricorso alle spese di rappresentanza per pranzi e soggiorni, le modalità di affidamento degli incarichi, l'assunzione a tempo indeterminato

per chiamata diretta di parenti di dipendenti, non sono connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Ferrazzoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Pasca**

IL SEGRETARIO